

MOZIONE

Regolamento di applicazione della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001

del 14 ottobre 2013

L'art. 39 del Regolamento di applicazione della Legge sulle commesse pubbliche elenca tutta una serie di dichiarazioni, che devono essere allegate all'offerta, comprovanti il rispetto di tutta una serie di disposizioni riguardanti gli oneri sociali, le imposte e il CCL, ossia:

Art. 39

¹All'offerta devono essere allegate le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento di:

- a) AVS/AI/IPG;
- b) Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;
- c) SUVA o istituto analogo;
- d) Cassa pensione (LPP);
- e) Pensionamento anticipato (PEAN), per le categorie assoggettate;
- f) Contributi professionali;
- g) Imposte alla fonte;
- h) Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato;

²Inoltre all'offerta deve essere allegata la dichiarazione della Commissione paritetica competente che attesti il rispetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per le categorie di arti e mestieri alle quali si riferisce la commessa.

³Il committente, se constata che all'offerta non sono allegate una o più dichiarazioni, ha l'obbligo di richiederle immediatamente, assegnando un termine di almeno 5 giorni per produrli.

⁴L'offerta è esclusa dalla procedura di aggiudicazione se i documenti richiesti non sono prodotti entro il termine impartito.

⁵Le dichiarazioni svizzere sono valide unicamente se attestano l'avvenuto pagamento degli oneri sociali trimestrali:

- a) per i concorsi da inoltrare dal 1° gennaio al 31 marzo il pagamento dei contributi fino al 30 settembre dell'anno precedente;
- b) per i concorsi da inoltrare dal 1° aprile al 30 giugno il pagamento dei contributi fino al 31 dicembre dell'anno precedente;
- c) per i concorsi da inoltrare dal 1° luglio al 30 settembre il pagamento dei contributi fino al 31 marzo;
- d) per i concorsi da inoltrare dal 1° ottobre al 31 dicembre il pagamento dei contributi fino al 30 giugno.

⁶La data di emissione delle dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento delle imposte cantonali e comunali, non deve essere antecedente a 3 mesi rispetto alla data di scadenza del concorso.

⁷Con l'inoltro dell'offerta il concorrente autorizza il committente a verificare presso gli enti preposti l'adempimento del pagamento dei diversi contributi sociali e delle imposte.

⁸Le dilazioni di pagamento degli oneri sociali e delle imposte non sono ammesse e comportano l'esclusione dell'offerta.

⁹I concorrenti con domicilio o sede in uno Stato estero, devono produrre i documenti equivalenti.

È chiaro che per un'azienda ciò rappresenta un onere amministrativo non indifferente in quanto la documentazione è da allegare a ogni offerta.

Ora mi chiedo se non si possa semplificare questa procedura come avviene peraltro in altri Cantoni.

Cito l'esempio del Canton Turgovia. Il Dipartimento delle costruzioni e dell'ambiente (Departement für Bau und Umwelt) rilascia a determinate condizioni - ossia la ditta deve comprovare gli adempimenti analoghi a quelli contemplati nell'art. 39 del nostro Regolamento - un certificato valido 1 anno dal rilascio.

Le aziende del settore dell'edilizia principale, dell'artigianato dell'edilizia come pure imprese di servizio vicine al settore edile che ottemperano questi requisiti vengono inserite in una lista permanente di imprese qualificate (ständige Liste qualifizierter Unternehmen).

È chiaro che questa "facilitazione" può essere estesa a tutte le ditte partecipanti alle gare di appalto.

Una modifica in tal senso anche del nostro regolamento sgraverebbe l'onere delle aziende, ma anche dei funzionari addetti al controllo.

Alla luce di quanto esposto chiedo al Consiglio di Stato di modificare il regolamento.

Rinaldo Gobbi
Marco Passalia